

STATUTO

LA LOBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA FILIPPO
BUONAROTA 13

Numero REA: FG - 324321

Codice fiscale: 04398090714

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

consigliere, le quali presenti accettano.

Gli amministratori, ai sensi di legge, chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o da altre norme di legge o di altra natura. Delegano ad espletare l'adempimento il Notaio rogante l'atto.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammontano ad euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

I comparenti convengono che la società sarà regolata dal seguente statuto sociale:

"NORME DI FUNZIONAMENTO E STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Foggia la società cooperativa denominata "LA LOBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove su delibera dei competenti organi sociali.

ARTICOLO 2

DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, oppure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea competente.

ARTICOLO 3

NORME APPLICABILI

1. Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli artt. 2520 e 2519 comma 2 Cod. Civ.:

a} le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

b} le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

c} in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

d} le disposizioni del Codice per il Terzo Settore;

d} per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti Cod. Civ., ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

2. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519, comma 2 Cod. Civ. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto, con la precisazione che i soci che non concorrono alla relativa deliberazione hanno diritto di recesso.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 SCOPO

Scopo mutualistico.

La cooperativa ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa deve esser retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Essa, agendo nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia deve considerarsi cooperativa a mutualità prevalente.

La cooperativa non ha finalità di lucro e si propone di far fruire i soci dei benefici della cooperazione nel settore della produzione del lavoro e dei servizi, ponendo giuridicamente ed operativamente in essere una adeguata struttura organizzativa, onde agevolare l'esercizio in comune di attività economiche e meglio conseguire lo scopo mutualistico.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 5 OGGETTO

La cooperativa, senza finalità speculative, ha per oggetto il perseguimento e la diffusione del benessere psico-fisico e sociale e il miglioramento effettivo della qualità della vita di tutte le categorie sociali presenti nel territorio regionale e nazionale, con particolare riferimento alla cura dei disturbi del comportamento alimentare con approccio integrato riferito a bambini, adolescenti, giovani e adulti con patologie psichiatriche o a rischio di sviluppo delle stesse e alle loro famiglie, attraverso l'organizzazione e l'attuazione delle seguenti attività:

a) gestione di servizi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie mentali in favore di minori, adulti e famiglie:

- gestione di centri specialistici per la prevenzione, la diagnosi e la cura attraverso la psicoterapia medica delle patologie mentali;
- predisposizione ed attuazione di piani individualizzati di intervento che prevedono la collaborazione multidisciplinare tra diverse figure professionali dei servizi pubblici e privati;
- realizzazione di strutture e servizi di supporto e accoglienza per famiglie a vario titolo interessate dal problema della patologia mentale;
- gestione di strutture residenziali e semiresidenziali destinate a minori e adulti in condizioni di disagio dovuto a patologie psichiatriche, come da art. 1, lettera a legge n. 381/91;
- attuazione di interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà anche in collaborazione con figure professionali specifiche (assistenti sociali, avvocati e altri professionisti);
- gestione di servizi sanitari e di integrazione socioculturale in favore di immigrati;
- gestione di servizi sanitari ed educativi in favore della tutela del pre e postpartum;
- predisposizione ed attuazione di progetti e programmi culturali per la prevenzione di situazioni a rischio di sviluppo di patologie mentali, anche attraverso interventi di sensibilizzazione e promozione della salute mentale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- gestione di centri di informazione e consulenza nelle scuole.

b) organizzazione e gestione di progetti di formazione, tirocinio e ricerca

scientifica:

- creazione e realizzazione di progetti e di interventi di formazione rivolti agli operatori degli enti pubblici e privati (scuole e istituzioni educative, associazioni, famiglie, professionisti e simili);
- creazione e realizzazione di progetti di ricerca, anche in collaborazione con università, istituti di ricerca e altre istituzioni.

c) diffusione delle informazioni, dei risultati degli studi e delle ricerche effettuate, attraverso pubblicazioni, anche di tipo multimediale, corsi, convegni, seminari e simili.

La cooperativa potrà anche svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, potrà partecipare a gare di appalto di enti pubblici o privati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale e comunque in misura non prevalente nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia;
- b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi della legge vigente ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo 385/1993);
- c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, ai sensi di legge, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

TITOLO III SOCI LAVORATORI ARTICOLO 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi

produttivi dell'azienda;

3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

6. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

7. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

8. La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991 ed i soggetti individuati nel Regolamento C.E. 800/2008. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Possono inoltre essere soci coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private aventi il requisito di cooperativa sociale che si dichiarino disponibili al finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diverso atto dell'organo di amministrazione assunto in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. Possono essere ammessi soci finanziatori e sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, ai quali si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, fermo rimanendo che non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

L'ammissione di ogni socio sovventore è deliberata dall'Organo Amministrativo e deve essere trascritta in un'apposita sezione del Libro Soci.

I rapporti con i soci sovventori sono disciplinati da un apposito Regolamento, conforme alla normativa vigente, che deve essere preventivamente approvato

dall'Assemblea dei soci, con il quorum deliberativo previsto per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 7 SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura pari a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dal successivo articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto quale organo di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia

rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

ARTICOLO 8 AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione;
3. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui all'articolo 39 del presente Statuto.

La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:

1. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;
2. estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa;
3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
4. quanto previsto ai precedenti punti 2), 4) e 5) relativi alle persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
2. la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;
3. la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per

la particolare tipologia di soci;

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 39.

L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale di cui al precedente articolo 7.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, dall'organo di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'organo di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa. Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, salvo il diritto dei soci a recedere dalla società con preavviso di almeno novanta giorni ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

1. almeno il 25% all'atto dell'ammissione;
2. il restante nei termini da stabilirsi dall'organo di amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo di amministrazione;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. L'organo di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ARTICOLO 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso dei soci persone giuridiche di cui al precedente articolo 6, si perde per recesso, esclusione e in caso di scioglimento.

ARTICOLO 11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dal successivo articolo 39.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione dell'atto dell'organo di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società e fomenti dissidi e disordini tra i soci; non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti.
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
4. che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/01 - abbia subito un

provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

5. che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/01 - nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

6. se socio lavoratore di cui alla legge 142/01, il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per mutuo consenso;

7. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

8. se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;

9. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

10. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti della cooperativa e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

11. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

12. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo di amministrazione;

13. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

14. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

15. che - se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7 - non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo di amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento adottato dall'organo di amministrazione. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo articolo 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a

provvedimenti adottati dall'organo di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 39 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione dell'organo di amministrazione, comporta il venir meno dal rapporto sociale.

ARTICOLO 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le somme assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

ARTICOLO 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ARTICOLO 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine stabilito

saranno devolute, con atto dell'organo di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ARTICOLO 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

ARTICOLO 18

OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea da assumersi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, come richiamati e nei limiti di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 19

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla legge 381/1991 e dal Regolamento C.E. 800/2008, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero). Il capitale sociale è variabile e, quindi, non è determinato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori. Ciascun socio non può possedere una quota di partecipazione superiore ai limiti di legge;
- dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- dalla eventuale riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio riservata ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori;
- dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

Le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la riserva divisibile di cui al precedente punto può essere ripartita esclusivamente tra i possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, 1 comma, del codice civile; essa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis del codice civile.

ARTICOLO 20 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione ovvero, ricorrendone l'opportunità, dalle altre notizie in calce alla nota integrativa, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo di amministrazione, con propria deliberazione presa prima di

novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

L'organo di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

ARTICOLO 21

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile riservata esclusivamente ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può deliberare che la quota di cui al precedente punto d), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 22
ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, ove obbligatorio per legge.

SEZIONE I - ASSEMBLEA
ARTICOLO 23
CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima attraverso avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo, se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se nominato o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 24

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori;
- 3) determina il periodo di durata del mandato e i componenti l'organo amministrativo, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 29 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 6) conferisce, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile;
- 9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 10) decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto sottopongano alla sua approvazione;
- 11) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- 12) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

- 13) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 14) delibera la partecipazione a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile;
- 15) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 25

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo di amministrazione:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ARTICOLO 26

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi; si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 27

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia

diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 28

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire - per ciascuna votazione e anche per allegato - l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
 2. La nomina degli amministratori compete all'assemblea dei soci.
 3. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
 4. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod. Civ. e coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.
 5. Il compenso degli amministratori e l'eventuale trattamento di fine mandato sono determinati dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente. Agli amministratori spetta, inoltre, il rimborso per le spese sopportate per ragioni inerenti al loro ufficio.
 6. Gli amministratori restano in carica per un triennio; sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.
 7. Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.
- La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono

ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 30 ATTRIBUZIONI E DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ARTICOLO 31 COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Esso pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli

enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

g) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare eventualmente il Direttore generale, individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei alla cooperativa, stabilendone le mansioni ed eventualmente il compenso. In caso di nomina del Direttore generale, si applica il disposto dell'articolo 2396 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti la proposta si intende rigettata.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere

esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

ARTICOLO 32

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 33

PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice-presidente o a uno o più membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III - ORGANI DI CONTROLLO

ARTICOLO 34

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale - qualora nominato dall'assemblea a norma di legge ovvero quando sia ritenuto comunque opportuno - si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 35

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarli verbale da inserirsi nell'apposito libro. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ARTICOLO 36

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- 2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano;

4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE ARTICOLO 37 SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal precedente articolo 26, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 33 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 38 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ARTICOLO 39 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo

il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Foggia, con gli effetti previsti dalla legge. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ARTICOLO 40 DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, della legge n. 381/1991 e delle leggi speciali sulla cooperazione.

ARTICOLO 41 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile. I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale potranno essere definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento potranno essere stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Questo atto viene da me letto alle parti che lo approvano; scritto da me notaio in parte mediante strumenti informatici ed in parte di mio pugno su ventiquattro facciate di dodici fogli.

Sottoscritto alle ore diciassette.

F.to Maria Grazia Bellantuono, Antonella Miele, Claudia Mancini, Federico di Biase (L.S.)

REGISTRATO ALL'UFFICIO TERRITORIALE APSRI DI FOGGIA IL
16/02/2022 AL N. 3096 SERIE 1T.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA
CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA AUTORIZZATA CON
PROVVEDIMENTO PROT.9138/98/2T ESTESA AGLI ATTI E/O
DOCUMENTI TRASMESSI PER VIA TELEMATICA CON
PROV.PROT. 9973/575/2001 REP. 2T DEL 07/12/2001 DEL MINISTERO
DELLE FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR.REG.LE PER
LA PUGLIA SEZ. STACCATA DI FOGGIA
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL
DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE IN
TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE.
LESINA, 16 febbraio 2022